

undefined

Codice appalti, occhi puntati a luglio: rischio shock normativo

La transizione. Per prepararsi ci sono solo tre mesi ma il governo tratta ancora con la Ue. Anac: semplificazione a danno della trasparenza

Mauro Salerno

Più di 500 milioni di investimenti (543,4 a essere precisi) rimandati a data da destinarsi nel giro di due giorni, a causa della necessità di aggiornare i bandi alla nuove norme entrate in vigore dall'oggi al domani. È lo scenario accaduto il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del codice appalti formalmente in vigore ancora per poche ore, che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini vuole assolutamente evitare. Per questo, il giorno dopo l'approvazione del decreto in Consiglio dei

ministri, gli occhi sono già puntati al momento in cui il nuovo regime dei contratti pubblici prenderà il posto dell'attuale. La data al momento è fissata al primo luglio. Si tratta di un punto su cui però non sono da escludere ulteriori interventi. Non lo nasconde neppure il Salvini quando segnala che il nuovo codice «entra in vigore sulla carta il primo luglio, poi vedremo e aggiorneremo l'Europa, perché le imprese hanno bisogno di tempo per studiare». Segno che le trattative con Bruxelles, magari legate al treno delle modifiche sul Pnrr, sono ancora in corso. Questo è un

punto fondamentale per le stazioni appaltanti e imprese, che preso atto dell'approvazione non fanno altro che chiedersi quando sarà la data spartiacque tra vecchio e nuovo regime per evitare di trasformare in carta da macero progetti ai quali magari si lavora da anni.

Il testo prova (ma bisognerà vedere se basterà) a evitare i danni collaterali da shock normativo disegnando un elaborato regime transitorio negli articoli finali del decreto, dove si stabilisce il perimetro che distingue l'applicazione del vecchio o del nuovo regime a se-



IMMAGINECONOMICA

Cantieri. Il primo luglio il nuovo regime dei contratti pubblici prenderà il posto dell'attuale

conda del punto in cui si trova una procedura o un progetto e si ribadisce (articolo 224, comma 8) che i progetti del Pnrr (oltre che del Pnc, degli altri fondi europei e delle opere interconnesse) continueranno a non avere nulla a che fare con le norme del nuovo codice (così come del vecchio) visto che a quei progetti e cantieri si applicherà ancora l'impianto di deroghe previsto dal decreto Semplificazioni-bis (DI 77/2021). Insomma, se funzionerà il nuovo codice servirà forse a semplificare le opere tradizionali, ma il Pnrr continuerà a viaggiare su una

corsia preferenziale tutta sua.

Atteso entro un paio di giorni in Gazzetta Ufficiale, il testo del codice è ora alle limature finali negli uffici della presidenza del Consiglio. Negli ultimi giorni si è lavorato molto sui capitoli degli illeciti professionali e della revisione prezzi con modifiche che hanno incassato il plauso delle imprese.

Critiche non passate inosservate sono quelle arrivate dal presidente dell'Autorità Anticorruzione Giuseppe Busia, che mette nel mirino la stabilizzazione delle deroghe sottosoglia. «Bene l'impulso alla digitalizzazione - dice il presidente dell'Anac - Attenzione, però, a spostare l'attenzione solo sul "fare in fretta", che non può mai perdere di vista il "fare bene". Semplificazione e rapidità sono valori importanti, ma non possono andare a discapito di principi altrettanto importanti come trasparenza, controllabilità e libera concorrenza, che nel nuovo Codice non hanno trovato tutta l'attenzione necessaria». Il riferimento è soprattutto agli appalti più piccoli, in genere gestiti dai Comuni. «Soglie troppo elevate per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate - afferma Busia - rendono meno contendibili e meno controllabili gli appalti di minori dimensioni, che, va notato, sono quelli numericamente più significativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun impatto sul Pnrr: per le opere finanziate dalla Ue vale la corsia preferenziale del DI Semplificazioni